



# Comune di Lerici

Provincia della Spezia

Lerici – P.zza Bacigalupi 9- tel 0187/9601 - fax 0187/967387

Ord. n.21/2010

**Oggetto: disciplina dell'uso di armi giocattolo e/o a modesta capacità offensiva.**

## IL SINDACO

**Premessa** la comunicazione inviata dalla Dirigente dell'Istituto Scolastico Comprensivo del Comune di Lerici relativa al preoccupante uso di armi ad aria compressa, da parte di adolescenti, in luoghi pubblici anche particolarmente frequentati;

**Preso atto** del verificarsi di infortuni a seguito dell'uso delle suddette armi giocattolo o a modesta capacità offensiva;

**Vista** la Legge n.110/75, che all'art. 5 prevede: " I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. Devono inoltre avere la estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato";

**Dato atto** della libera vendita degli oggetti sopra citati quali pistole o fucili giocattolo, scacciaucani o armi a salve e fionde, considerati a tutti gli effetti "giocattoli" riconosciuti dal legislatore come del tutto inadatti ad offendere, acquistabili ed utilizzabili da bambini e ragazzi di qualsiasi età;

**Vista** la legge n. 526/1999 di modifica dell'art.2 della L.110/75, che ha liberalizzato le armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano una energia cinetica, misurata all'origine, avente potenza non superiore a 7,5 Joule;

**Considerato** che la normativa riguardante le suddette armi prevede l'acquisto delle stesse da parte di soli soggetti maggiorenni e ne consente l'uso, da parte di maggiorenni o minori assistiti da maggiorenni, in luoghi privati o al poligono;

**Considerato** altresì che sebbene le sopra citate armi siano liberamente detenibili e liberamente portabili per lo svolgimento di attività sportive varie, le stesse sono state ricomprese fra gli strumenti atti ad offendere;

**Vista** la tendenza a far uso, in contesto ludico, di "armi giocattolo ed armi a modesta capacità offensiva" per le vie cittadine o nella immediata periferia;

**Constatato** che si possono determinare situazioni di potenziale pericolo, anche tenuto conto dell'uso delle armi sopra elencate in luoghi che si caratterizzano per la presenza di numerosi bambini ed anziani;

**Attesa** la necessità che siano osservate particolari cautele adottando adeguate misure di prevenzione per salvaguardare l'incolumità delle persone durante lo svolgimento dei giochi con gli strumenti di cui in premessa;

**Ritenuto**, pertanto, di dover fissare con apposito provvedimento le prescrizioni per impedire che tali giochi avvengano in luoghi particolarmente frequentati e senza le dovute precauzioni;

**Visto** il Regolamento del Ministero dell'Interno – D.M. 9 agosto 2001, n.362 - che vieta, ai detentori di armi ad aria o a gas compressi, di portare le stesse fuori della propria abitazione senza giustificato motivo;

**Vista** la legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modifiche e integrazioni, concernente norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;

**Vista** la legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modifiche e integrazioni, concernente nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati;

m.b./P.M.

**Visto** l'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

**Visti:**

- il Decreto Legislativo n. 313 del 27/09/1991;
- Il T.U.L.P.S. ed il relativo Regolamento;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 24.11.1981 n. 689;
- il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni di disposizioni contenute nei regolamenti e nelle ordinanze sindacali, approvato con Deliberazione di Giunta n.87 del 10/04/2002;

### **ORDINA**

- 1) si fa divieto a chiunque di utilizzare armi giocattolo quali pistole o fucili giocattolo, scaccia cani e fionde nei giardini pubblici, all'interno dei parchi-giochi, nelle vie e nelle piazze del centro urbano, in luoghi particolarmente frequentati ed ove si svolgono manifestazioni pubbliche;
- 2) la vendita delle *"armi giocattolo e/o a modesta capacità offensiva"*, presso gli esercizi commerciali, deve avvenire secondo i dettami legislativi;
- 3) si rimanda l'uso delle armi a *"modesta capacità offensiva"*, come sopra individuate, alla disciplina ed alle sanzioni di cui al citato D.M.n.362/2001.

**Si raccomanda:**

- di procedere all'acquisto degli articoli di cui sopra esclusivamente presso rivendite autorizzate, assicurandosi che gli stessi riportino apposita etichettatura e siano in vendita regolarmente al pubblico;
- di vigilare sui minori, in particolare sui fanciulli affinché gli stessi non facciano uso improprio degli strumenti anzi citati al fine di evitare qualsivoglia situazione di pericolo derivante da un utilizzo improprio o inopportuno dei medesimi;
- di evitare, durante l'uso di armi giocattolo o di armi a modesta capacità offensiva, di prendere a bersaglio persone e soprattutto parti del corpo quali gli occhi e la testa in genere, che potrebbero venire gravemente danneggiate sia con l'azione diretta che indiretta (cadute per giramenti di capo e perdita di equilibrio, ecc...).

**Si fa invito:**

alle istituzioni scolastiche affinché venga predisposta adeguata campagna informativa e di sensibilizzazione della popolazione studentesca e delle famiglie in ordine alla pericolosità e potenzialità offensiva delle armi a modesta capacità offensiva.

### **DISPONE**

- a) In caso di inosservanza della disposizione di cui al punto 1) è prevista, ai sensi del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni di disposizioni contenute nelle ordinanze sindacali, approvato con Deliberazione di Giunta n.87 del 10/04/2002, una sanzione pecuniaria da €. 25,00 a €. 250,00 nonché l'eventuale sequestro dello strumento posseduto fatta salva in ogni caso, qualora l'illecito configuri ipotesi di reato, la segnalazione dell'autore/degli autori alla competente Autorità Giudiziaria;
- b) l'inosservanza delle disposizioni di cui ai punti 2) e 3) trova applicazione secondo le disposizioni di leggi vigenti in materia;
- c) che copia della presente Ordinanza sia inviata ai seguenti destinatari :
  - Comando di Polizia Municipale, sede;
  - Stazione Carabinieri di Lerici;
  - Dirigente Scolastico "Istituto Comprensivo di Lerici";
  - Prefettura di La Spezia.

Manda agli Agenti della Polizia Locale e a chiunque abbia l'obbligo, l'esecuzione e l'osservanza della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al Tribunale Regionale della Liguria, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

m.b./P.M.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Lerici.

**IL SINDACO**  
**ING. EMANUELE FRESCO**

Dalla residenza municipale, li 18/05/2010